



CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

14 novembre 2024

Punto 1) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 2024, N. 155, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE E IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI”

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono indicati con*

Sommario

Sommario	2
1- Rigenerazione urbana*	4
2- Termini “Opere medie” *	4
3- Flessibilità nell’utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale *	5
4- Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (modifiche al comma 1091, l. 145/2018) *	6
5- Modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale (ACCRUAL) *	7
6- Aiuti di Stato IMU- Proroga registrazione in RNA *	9
7- Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale *	9
8- Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto*	10
9- Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi *	14
10- Contrasto all’elusione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) * 15	
11- Abolizione sanzioni certificazione finale Covid	19
12- Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati	20
13- Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato	20
14- Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali	21
15- Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)	22
16- Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore	23
17- Modifiche alla procedura di approvazione dei modelli per i piani annuali dei flussi di cassa (articolo 6, co 1)	24
18- Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile 24	
19- Derghe a criteri di assunzione in caso di crisi finanziaria	25
20- Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali 26	

21- Modifiche procedurali per la definizione delle indennità agli amministratori locali	27
--	-----------

1- Rigenerazione urbana*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Rigenerazione Urbana)

1. Alla legge 234/2021, art. 1, comma 538, lettera a) le parole “quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti “trenta mesi” e alla lettera b) le parole “venti mesi” sono sostituite dalle seguenti “trentasei mesi”.

Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

2. L’art. 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.

Motivazione

La norma di cui al comma 1 mira a prorogare i termini di affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022. Molti Comuni beneficiari dei contributi, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l’affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziare le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori.

In merito al comma 2, l’art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all’art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d’obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l’adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse.

Trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale dell’investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell’art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso.

2- Termini “Opere medie” *

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 148-ter, e parole “risulta stipulato il contratto di affidamento lavori” sono sostituite con le parole “risultano aggiudicati i lavori”

2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.

Motivazione

Il comma 1 della proposta emendativa ha la finalità di evitare che la mancata stipulazione dei contratti infici il finanziamento di opere già aggiudicate e quindi cantierabili. Il comma 2 emendamento è motivato dal fatto che i termini relativi alle cd. “opere medie” sono stabiliti ordinariamente in misura variabile a seconda del valore dell'opera e delle condizioni di affidamento dei lavori (utilizzo Centrale di committenza). Si registrano diversi casi di mancato rispetto di tali termini per diversi motivi, connessi in parte alla piccola dimensione di parte degli enti coinvolti nei ritardi, in parte alle difficoltà derivanti dall'acquisizione di pareri e nulla osta da parte di diverse Amministrazioni, in un contesto di accavallamento di scadenze spesso non facili da indentificare con chiarezza.

3- Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale *

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis “Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale”

Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

Motivazione

La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.

Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.

Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine

dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.

4- Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi (modifiche al comma 1091, l. 145/2018) *

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis (Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

1. L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituito:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.».

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo, e ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle riscossioni) derivanti da sollecitazioni ed avvisi degli uffici comunali, l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente. Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Con il comma 1091-bis si dispone che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

5- Modifiche alla disciplina di sperimentazione e avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale (ACCRUAL) *

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis (Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

1. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- b) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
- c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

- d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.”;
- e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

“11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPa della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.

Motivazione

L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, negli enti locali per l'esercizio 2025 e, più in generale, la messa a regime della riforma contabile “accrual” dal 2027 hanno un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali. La proposta di emendamento è finalizzata a rendere gli effetti della riforma più sostenibili per gli enti locali e, nello stesso tempo, realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.

La lettera a) tende ad escludere dalla fase pilota gli enti locali in crisi finanziaria per evidenti ragioni organizzative e di oneri aggiuntivi a fronte delle esigenze di risanamento finanziario.

La lettera b) sposta la scadenza per l'adozione della determina del Ragioniere generale dello Stato che individua le amministrazioni locali di cui al comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, nel contempo, prevede l'intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro lo stesso termine, per definire i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali. La sperimentazione adeguatamente monitorata e collegata alla formazione obbligatoria è elemento fondamentale per la riuscita di tale fase e della riforma.

La lettera c) affronta l'argomento degli oneri e dei costi della riforma prevedendo un apposito esame in Conferenza Stato Città e autonomie locali;

La lettera d) prevede l'intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali per i decreti attuativi che si riferiscano agli enti locali.

Infine, con la lettera e) viene disposta una fase operativa di sperimentazione del nuovo regime di contabilità “accrual” orientata ad un numero ristretto di enti locali, al fine di recuperare la mancata concertazione delle fasi finora esperite della riforma ed assicurarne le condizioni di successo, anche attraverso il raccordo con eventuali modifiche semplificative del complessivo quadro della disciplina contabile.

6- Aiuti di Stato IMU- Proroga registrazione in RNA *

All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole “30 novembre 2024” sono modificate nelle parole “**30 novembre 2025**”.

Motivazione

Si propone la proroga del termine al 30 novembre 2025 al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.

La proroga è necessaria poiché il termine in questione fa insorgere responsabilità amministrative ed erariali in caso di superamento e, dalle varie fonti a disposizione dei Comuni, non è possibile evincere gli importi di cui i contribuenti hanno effettivamente beneficiato a titolo di esenzione per IMU turistica, che dovrebbero essere registrati nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). In particolare, il dato utile per l'alimentazione del Registro non è desumibile né dall'autodichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate dai soggetti beneficiari, che contempla il dato solo in caso di superamento dei massimali, né dalla dichiarazione IMU 2020 che non conteneva il campo relativo alle esenzioni da IMU turistica in costanza di Covid. Per le altre annualità 2021 e 2022, in assenza di dichiarazione da parte dei contribuenti, il Comune ha tempo 5 anni per controllare la regolarità dei versamenti effettuati e far emergere l'omissione delle dichiarazioni relative alle esenzioni applicate. Ciò comporta che il Comune per le esenzioni relative all'anno 2021 ha tempo fino al 31/12/2026 per controllare e verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e poter riscontrare i casi di applicazione (corretta o meno) delle esenzioni previste dalla legge godute e non dichiarate; ha poi tempo 6 anni, cioè fino al 31/12/2027, per contestare le dichiarazioni infedeli legate al possesso degli elementi che legittimavano il godimento dell'esenzione.

Quanto sopra fa emergere un'incongruenza del meccanismo che determina una triangolazione perversa tra Agenzia Entrate, contribuente e Comune, tre soggetti che, a vario titolo coinvolti nella procedura, non sono posti nelle condizioni di adempiere in maniera veloce ed efficace ai propri compiti. A queste difficoltà si aggiungono i problemi connessi all'accreditamento degli uffici comunali presso il RNA, che prevede un iter complesso.

7- Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale *

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

**Art. 9-bis “Facoltà di rimodulazione o riformulazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”**

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti locali che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio approvato. La facoltà può essere connessa ai casi degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che subiscono gli effetti della sentenza 224/2023 della Corte costituzionale, in materia di corretto utilizzo del fondo rotativo, in termini di variazione della dimensione del ripiano da realizzare attraverso il rispettivo Piano di riequilibrio.

La comunicazione di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla COSFEL e, entro i 90 giorni successivi, gli enti locali presentano la proposta di revisione del piano.

La possibilità di revisione del piano di riequilibrio appare necessaria in quanto è sempre più frequente il numero degli enti locali che versano in condizioni di crisi finanziaria in un contesto ancora influenzato dalle mutevoli condizioni del contesto socioeconomico e in particolare dalla dinamica inflattiva, nonché a seguito della citata sentenza CCost n. 224/2023, con la conseguente necessità di modificare contenuti essenziali del piano, al fine di rendere più efficace e realistico il percorso di risanamento.

8- Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto*

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis (Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

Motivazione

La norma proposta (comma 1), nel dare corretta attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022 e al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, rinvia a regime l'obbligo di ricostituzione del FAL (Fondo anticipazioni liquidità) per gli enti in dissesto finanziario, al conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL. Tale obbligo era stato reintrodotta, in forma stringente e generalizzata, dall'art. 16, commi 6-ter e seguenti del dl 115/2022, con la previsione di immediata ricostituzione del fondo, prescindendo dai postulati enunciati dalla delibera n. 8/2022 che, invece, rinviava tale reinscrizione al termine della procedura di risanamento, allorquando l'ente locale sarà rientrato in bonis (cfr. pag. 8, ultimo periodo della delibera n. 8).

L'abolizione proposta non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria, come espresso in modo esplicito nel comma 1. Ciò comporta che, anche per gli enti locali dissestati, ovviamente, troverà applicazione l'art. 52, comma 1-ter, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, in modo che l'ente locale continui a garantire non soltanto l'iscrizione, nel bilancio di previsione, del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità, ma possa, come tutti gli altri enti locali, beneficiare dell'iscrizione, nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità. Il fatto che non si esponga il FAL non significa che la sua consistenza non si riduca annualmente per effetto del pagamento delle rate. Del resto, la norma proposta (comma2) interviene solo allo scopo di evitare il costituirsi di un paradossale disavanzo durante la fase di risanamento.

Va inoltre ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

L'obbligo di esposizione del fondo anticipazione liquidità e, soprattutto, l'obbligo di ripiano del maggior disavanzo che ne deriverebbe, costituisce un onere insostenibile ed incongruo nel caso degli enti in dissesto finanziario, che sono tenuti attraverso la formazione del bilancio stabilmente riequilibrato a compiere un difficile percorso di risanamento post-dissesto, nel quale si assottigliano fino all'estremo i margini per lo svolgimento delle stesse funzioni essenziali dell'ente e si determina l'impossibilità di assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni pregresse.

La natura del dissesto degli enti locali, pur non potendo cancellare le obbligazioni pregresse, comporta la revisione radicale delle spese e delle entrate in un severo percorso di risanamento che già vede la totale compressione dei margini di manovra ordinari, vieppiù per effetto della modifica dell'art. 255, comma 10 del TUEL voluta dall'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha escluso le anticipazioni di liquidità dall'amministrazione dell'OSL, imponendo il pagamento delle rate di rimborso all'ente locale, anche con il diverso avviso della Corte dei conti espresso nella citata delibera n. 8/2022. Il ruolo del FAL – che in sostanza consiste nell'impedire utilizzi impropri delle anticipazioni di liquidità sterilizzando ai fini della spesa ordinaria le anticipazioni ricevute e non ancora restituite – nei casi degli enti in dissesto appare del tutto ridondante, essendosi già prodotti sia gli effetti delle anticipazioni ricevute, sia le restrizioni finanziarie che l'obbligo di ulteriore accantonamento amplifica in modo parossistico e finanziariamente insostenibile.

Infatti, mentre è possibile che al termine della procedura di risanamento, per effetto della reiscrizione in bilancio di tutti i residui attivi e passivi non estinti nel periodo di amministrazione dell'OSL e della reiscrizione dei fondi obbligatori, il complessivo risultato di amministrazione dell'ente locale in bonis non risulti necessariamente in disavanzo, nel primo rendiconto di un ente dissestato improntato su un bilancio stabilmente riequilibrato, privo di effetti da parte delle gestioni pregresse, l'effetto di squilibrio determinato dal FAL è una certezza nella quasi totalità dei casi, con effetti di amplificazione della dimensione del

risanamento richiesto che risultano incomprensibili e contrastanti con gli obiettivi della procedura di risanamento stessa, centrati sull'equilibrio strutturale dell'ente.

La Corte dei conti, nella delibera n. 8/2022, a proposito della competenza ascrivita all'OSL del pagamento delle rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità, aveva ritenuto che "Reimputare all'ente l'obbligo del pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità significa far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni." ... "Diversamente si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell'equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento. Infatti, l'estinzione dei debiti scaduti alla data fissata di volta in volta dalla legge, che dispone sulle anticipazioni concedibili, costituisce, in termini finanziari, il primo significativo passo verso il pareggio finanziario e verso la costruzione degli equilibri soprattutto di parte corrente.". La Corte aveva parimenti escluso che il fondo anticipazione di liquidità potesse trovare appropriata collocazione nel corso del periodo di gestione del dissesto, rinviandone logicamente la reinscrizione solo "al termine della procedura di risanamento", cioè con l'approvazione del conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11 del TUEL.

Per tale ragione, il Legislatore, nell'accogliere le preoccupazioni dell'ANCI, ha finora rinviato al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'art. 16, commi 6-ter e 6-quinquies, integrando il comma 6-sexies con il seguente ultimo periodo "Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024" rendendo coerenti tutti i termini.

Pertanto, la modifica normativa proposta, in ossequio alle statuizioni contenute nella delibera n. 8/2022, poggia le sue basi semplicemente su tale ultimo periodo del comma 6-sexies vigente rendendo mobile, per tutti gli enti che sono o che andranno in dissesto finanziario, il momento della ricostituzione del FAL, in modo da consentirne l'applicazione a regime in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL.

Qualora, per effetto della ricostituzione del FAL (unitamente a tutti i residui attivi e passivi ereditati dall'OSL e dei fondi connessi), dovesse registrarsi un disavanzo è prevista l'ipotesi, già contemplata nel comma 1-bis dell'art.52 del d.l. n. 73/2021 e nel comma 6-quinquies dell'art. 16 del d.l. n. 115/2022 (di cui si chiede l'abrogazione unitamente ai commi 6-ter, 6-quater e 6-sexies divenuti superflui), che quel disavanzo eventuale possa essere ripianato, in deroga all'art. 188 del TUEL, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

Per evitare comportamenti opportunistici tendenti a ripianare in dieci anni un disavanzo di diversa natura, la norma proposta prevede (comma 2, secondo periodo) che il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle

ulteriori anticipazioni frattanto rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce.

9- Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi *

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:

«498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».

Motivazione

Le modifiche introdotte lo scorso anno alla disciplina dei fondi destinati al potenziamento di servizi di forte rilevanza sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità) si inseriscono in un contesto di forte impegno dei Comuni delle regioni a statuto ordinario nonché della Sardegna e della Sicilia che sta registrando risultati complessivamente molto positivi.

Tra le modifiche intervenute con la legge di bilancio per il 2024, in ossequio alle sollecitazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, figura l'opportuna abolizione della "sanzione impropria" che prevedeva la restituzione allo Stato delle somme annualmente assegnate per i servizi in questione in caso di inutilizzo. Con la nuova disciplina, recata dai commi 498-501 della citata legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), le somme inutilizzate sono mantenute nella disponibilità del comune beneficiario allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi (in via di incremento unitamente alle connesse risorse) per l'anno in corso ed i successivi. A tal fine, il sindaco del Comune inadempiente in misura totale o parziale viene nominato commissario.

Questo dispositivo ha il pregio di assicurare le risorse assegnate in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati, responsabilizzando ulteriormente il comune beneficiario. Nell'attuale formulazione della norma (comma 498) tuttavia, non si distingue tra inadempimenti di una certa rilevanza da inutilizzi minori delle somme assegnate. In alcuni casi, come per gli asili nido, la scelta di assegnare comunque l'equivalente del costo standard di un posto in asilo (circa 7.700 euro annui) a Comuni con uno o pochissimi bambini in età 3-36 mesi ha reso necessarie iniziative locali di accordo con enti o strutture limitrofe di complessa attuazione e di incerto esito, che necessitano di ulteriori tempi di eventuale

realizzazione. Nel caso del trasporto scolastico di studenti con disabilità, l'approssimazione nelle assegnazioni dovuta alla disponibilità di dati poco puntuali (numero di disabilità di qualsiasi tipologia per scuola) ha condotto in molti casi ad assegnazioni non commisurate alle effettive esigenze e con il 2025 si procederà ad una ricalibrazione centrata sulle informazioni desunte dalle rendicontazioni 2022-23, di cui non è agevole tenere conto in modo puntuale in occasione degli incombenti commissariamenti.

La proposta normativa permette quindi di tener conto di questi aspetti, in primo luogo, evitando commissariamenti per inutilizzi di entità irrisoria e limitando per il triennio 2021-23 i commissariamenti ai casi di inutilizzo dei fondi superiori ad una certa consistenza economica (l'equivalente di un posto-obiettivo annuo per asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità e a 10mila euro – circa 3mila euro annui – nel caso dei servizi sociali comunali). Si ritiene così di semplificare e rendere più efficaci le complesse procedure amministrative, di cui al DM Interno 6 giugno 2024, limitando il rapporto con gli enti che registrano quote non impiegate di minor valore ad un invito a provvedere al proficuo utilizzo degli arretrati e all'obbligo di rendicontazione.

10- Contrasto all'elusione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) *

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis - (Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

b) al comma 1-bis, dopo le parole “ove ha sede” è aggiunta la parola “amministrativa” e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale”;

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente

per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.”;

d) al comma 4, l'ultimo periodo è abolito;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti “di cui ai commi 4 e 4-bis”.

Motivazioni

*Le modifiche proposte alla disciplina dell'IPT mirano ad **esplicitare la natura sostanziale della connessione tra il gettito e il territorio di destinazione insita nella natura di tributi propri derivati**. Il rationale di tale connessione sostanziale è da individuarsi nella finalità di finanziamento indistinto delle funzioni essenziali che gli enti (Province, Città metropolitane e Regioni) erogano nei confronti del proprio bacino di utenza naturale, formato dalle persone fisiche e giuridiche in esso radicate materialmente. Così è non solo per l'Imposta di trascrizione, ma anche per la Tassa Automobilistica Regionale, la quale ha perso il sinallagma tra tassazione e circolazione per diventare una imposta diretta sulla proprietà (cfr. C. Cost., sent. n. 288 del 11 dicembre 2012 secondo cui per effetto dell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 la TAR ha mutato natura).*

La positivizzazione del principio di territorialità sostanziale, mediante espresso inserimento nella disciplina dell'IPT, è concorde con lo storico meccanismo di destinazione dei tributi auto, che collega il gettito al territorio dove è sito il PRA provinciale di iscrizione; quest'ultimo era individuato in base all'Ufficio della Motorizzazione (precedentemente Ufficio della Prefettura), competente al rilascio della carta di circolazione in base alla residenza del richiedente. Tale criterio di connessione sostanziale è stato adottato senza soluzione di continuità nel susseguirsi delle norme sulla circolazione dei veicoli a partire dal: (i) Regio Decreto 12 dicembre 1923, n. 3043, articoli dal 38 al 43; (ii) Regio Decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, artt. 65 e ss; (iii) D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956, articoli 58 e 59.

*Con tale modifica normativa, viene **recepita la copiosa giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria**, le quali si sono stabilmente orientate verso una interpretazione sostanziale di sede legale, **a fronte del fenomeno di artificioso stabilimento delle sedi statuarie presso territori ove la tassazione è minore**, pur lasciando invariata la collocazione dell'apparato amministrativo.*

Con l'istituzione dello Sportello Telematico dell'Automobilista mediante D.P.R. n. 358 del 19 settembre del 2000 e la dematerializzazione delle formalità inerenti alla licenza di circolazione, alcuni soggetti giuridici hanno profittato del mancato coordinamento tra la

digitalizzazione e centralizzazione delle immatricolazioni e gli adempimenti di iscrizione legati alla fiscalità degli autoveicoli basati ancora su una suddivisione provinciale, iscrivendo le proprie flotte fuori dal territorio di residenza. La ricaduta di tale comportamento costituisce di fatto una violazione del criterio di connessione territoriale avente carattere sostanziale per tali tributi e, più in particolare, della disciplina istitutiva/attuativa dei Pubblici Registri Automobilistici presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia di cui ai Regi Decreti n. 436 e 1814 del 1927, i quali (i PRA) sono stati ideati con un criterio di territorialità su base provinciale legato all'elemento sostanziale della residenza.

Alla luce della vasta giurisprudenza di merito che riconosce la connessione territoriale tra Ente e luogo ove la gestione ordinaria in via principale viene svolta, **la norma proposta aggiorna il criterio di connessione mediante sede amministrativa**, la quale meglio risponde alla interpretazione di residenza/sede legale nei tributi propri derivati, anche in accordo ai principi del federalismo fiscale. Le norme in commento mirano dunque a ribadire esplicitamente il legame sostanziale tra il gettito dei tributi auto, la competenza territoriale degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e la residenza/sede legale, da intendersi come il luogo di effettivo radicamento dei soggetti passivi in modo da riportare a coerenza tutto il sistema di destinazione dell'IPT ed evitare il perdurare di condotte abusive a danno di alcuni territori.

Tali disposizioni sono motivate altresì da due specifiche circostanze che hanno portato a distorsioni nell'applicazione delle normative preesistenti.

Nel quadro di una disciplina che ha il proprio sedime in diversi testi normativi (Legge 99/2009, RR.DD. 436 e 1814 del 1927, D.P.R. n. 358/2000 e Dlgs. n. 446/1997), si è innestato il comportamento di alcune società del comparto noleggio e leasing di autoveicoli, le quali hanno adottato una condotta sistematica di trasferimento formale delle sole sedi legali dalle Regioni a statuto ordinario verso Regioni a statuto speciale e Province autonome al solo fine di aggirare il principio di territorialità sostanziale dei tributi auto e di beneficiare di una tassazione più favorevole presso questi enti, ove si applicano aliquote inferiori. L'effetto del risparmio fiscale si è prodotto soprattutto mediante una applicazione distortiva del comma 1-bis, articolo 56, Dlgs. n. 446/1997, quale avente una natura strettamente formale e non invece nella sua funzione antiabuso (cfr. relazione illustrativa al D.L. 174/2012) per arginare le iscrizioni – ed il conseguente riversamento del tributo – in luogo diverso da quello ove insisteva la sede principale dell'impresa per meri fini di risparmio fiscale.

L'effetto combinato del difetto di coordinamento tra le normative di cui alla Legge 99/2009, RR.DD. 436 e 1814 del 1927, D.P.R. n. 358/2000 e Dlgs. n. 446/1997, ha lasciato i tributi connessi al mercato automobilistico privi di una norma diretta di connessione sostanziale al territorio, dovendo ricavare il principio di territorialità dal sistema complessivo di norme e tributi, generando così forti problematiche nella riscossione corretta dei tributi auto. L'introduzione delle disposizioni proposte è finalizzata a rendere chiaro il nesso tra il gettito fiscale con il reale luogo di residenza/operatività gestoria dei soggetti passivi, semplificando l'individuazione del legame sostanziale tra la tassazione e la reale presenza in un dato territorio, senza ricavarlo dai principi della finanza locale, contribuendo così a prevenire contenziosi ed abusi legati alla creazione delle più svariate strutture meramente formali presso il Registro delle imprese, atte ad ottenere esclusivamente vantaggi fiscali.

A questi fini, la scelta in ordine alla gestione ordinaria in via principale è quella maggiormente conforme al criterio di sostanza, poiché è la gestione amministrativa corrente che utilizza i servizi erogati dagli enti destinatari dei tributi e che indica un effettivo radicamento della persona giuridica in un dato territorio.

Le modifiche proposte permettono di allineare i tributi automobilistici all'aggiornamento recentemente disposto per mano della delega fiscale (L. n. 111/2023) all'art. 73 del TUIR sulla residenza delle società e degli enti, recependo la prassi internazionale sul punto, oltre che la giurisprudenza nazionale.

Già nell'ambito della lotta al fenomeno di manipolazione del sistema fiscale mediante fittizia localizzazione della residenza delle società – anche in ordine alle imposte indirette – la giurisprudenza nazionale ha ritenuto che il principio di sostanza di cui all'art. 73 TUIR avesse natura generale applicabile alle Società in genere e non alla tassazione di una delle sue categorie reddituali (Sent. 18.08.2020 n. 861 Comm. Trib. Reg. Emilia – Romagna confermata da C.Cass. Sez. V, Ord. 5537 del 22.02.2023).

*Un elemento cruciale introdotto dalla modifica normativa proposta è inoltre **l'estensione delle disposizioni anche a persone giuridiche con sede legale all'estero**, ma che abbiano più sedi secondarie in Italia. In tal caso, la competenza del pubblico registro e il calcolo del gettito fiscale dei tributi sono determinati in base al luogo in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale della succursale italiana. La disposizione mira quindi a contrastare la pratica di esterovestizione di società del noleggio successiva alla diffusione della nota prot. 23970 del 31 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che in risposta ai quesiti pervenuti a seguito dell'adozione del comma 1-bis in tema di IPT relativamente alle persone giuridiche con sede legale all'estero, lasciava al soggetto passivo dell'imposta la libertà di scelta in ordine alla sede secondaria da utilizzare per l'iscrizione al P.R.A. A seguito della nota si sono verificati numerosi casi di operazioni circolari, attraverso la cessazione di società di leasing o noleggio residenti con cessione degli asset aziendali a società estere appartenenti ai medesimi gruppi aziendali, e con la contestuale operazione di apertura di succursali italiane, prive di operatività gestoria, presso le province con carico fiscale inferiore. L'introduzione del concetto di gestione ordinaria in via principale serve dunque a identificare in modo chiaro il luogo in cui si svolgono le attività caratteristiche dell'azienda, garantendo che la tassazione sia allineata al luogo di reale presenza e attività nel territorio italiano.*

*Quanto all'attribuzione del valore di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio con effetti penali alle comunicazioni inerenti alla sede**, è finalizzata ad impedire eventuali distorsioni nell'individuazione di quella gestoria dai soggetti passivi dei tributi auto, sfruttando gli adempimenti già previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. La norma utilizza la prassi applicativa sottostante all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento per l'attuazione del Registro delle Imprese, ed in particolare la Circolare Ministeriale 8 febbraio 1996, n. 3385, che in ordine alle modalità di compilazione del modulo per l'iscrizione delle società al Registro, nella sezione "5/SEDE LEGALE" richiede di evidenziare se la sede amministrativa, direttiva e gestoria sia scissa dalla sede legale e quest'ultima consista in una mera domiciliazione, da aggiornare anche in caso di suo trasferimento presso provincia diversa. L'obbligo imposto ai soggetti passivi dei tributi auto si sostanzia nell'indicare al*

Registro delle Imprese se gli uffici di gestione in via principale sono situati presso la sede statutaria od in altra sede.

Questa disposizione evidenzia l'importanza per i tributi automobilistici che le società si conformino alle norme vigenti nel processo di registrazione aziendale, contribuendo alla corretta allocazione del gettito, e contestualmente facilitando l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti al controllo fiscale oltre che dell'ACI nella sua funzione di gestore del Pubblico Registro Automobilistico.

*Per completare l'operatività della normativa è stata prevista anche la **disciplina dei termini inerenti agli adempimenti per imprese già costituite alla data di entrata in vigore della presente modifica**. Queste, qualora non abbiano indicato l'esatta ubicazione della loro sede gestoria, devono provvedere all'allineamento della propria posizione in Camera di Commercio mediante dichiarazione sostitutiva entro 90 giorni. La disposizione mira a garantire che anche le imprese rispettino gli obblighi di comunicazione stabiliti, contribuendo così alla completezza e all'accuratezza delle informazioni nel Registro delle Imprese.*

L'introduzione del comma 4-bis, prevede disposizioni relative all'accertamento dell'imposta in caso di parziale od omesso versamento. In questi casi è stabilito che l'imposta principale debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente fatto o avrebbe dovuto essere effettuato, conformemente a quanto già previsto per l'effetto dell'art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e alla giurisprudenza della Corte di cassazione. Inoltre, per quanto concerne il rimborso delle somme versate in eccesso o non dovute, lo stesso comma stabilisce che il soggetto passivo d'imposta può richiedere tale rimborso entro un periodo di cinque anni dal giorno del versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si precisa che l'ente provinciale è tenuto ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Viene così assicurato un quadro chiaro e diretto, superando le esigenze di rinvio alle norme di legge che regolano in via generale la cornice normativa dei tributi locali (L. 296/2006).

La nuova disciplina si applica anche all'estensione dell'IPT alle formalità di registrazione presso il Registro dei Veicoli Esteri (REVE) disciplinato dall'art. 94, comma 4-bis del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285.

11- Abolizione sanzioni certificazione finale Covid

Aggiungere il seguente articolo:

Art. X. Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie covid-19 per il 2022

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtù della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita

certificazione circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" erogate nel biennio 2020-2021, pena le pesanti sanzioni oggetto della proposta di abolizione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La norma proposta intende abrogare le sanzioni pecuniarie attualmente previste per gli enti locali in caso di mancato invio al MEF – entro il 31 maggio 2023 – della certificazione Covid per l'anno 2022. La proposta muove dal presupposto secondo cui, di fatto, in caso di risorse Covid utilizzate nel 2022 e successivamente non certificate, la penalità a carico dell'ente inadempiente si è già configurata automaticamente, sotto forma di obbligo di restituzione allo Stato delle risorse di cui non si è certificato l'impiego. D'altra parte, la mancata o tardiva presentazione del documento in questione non ha creato alcun inconveniente nel lavoro di elaborazione dei risultati finali del processo.

La proposta emendativa è inoltre motivata dalla scadenza del termine di presentazione delle certificazioni in questione (31 maggio 2023), in contemporanea con le eccezionali urgenze che molti enti hanno dovuto affrontare in occasione degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito molti territori del Paese.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

12- Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati

1. All'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021.”.*

Motivazione

Le risorse del Piano Nazionale Complementare nel caso dei Piani Urbani Integrati co-finanziano quota parte di progetti finanziati dal PNRR, non soggetti a revoca delle risorse in caso di mancata aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2 del DL 19/2024 per cui il superamento dei “termini intermedi” non comporta revoca del finanziamento qualora si preveda il completamento dei lavori nei termini previsti dal PNRR. Per tutti i progetti dei Piani Urbani Integrati co-finanziati dal Piano Nazionale Complementare è previsto il completamento entro il 30 giugno 2026, come attestato dallo stesso Ministero dell'Interno tramite Decreto Ministeriale del 12 giugno 2024. La revoca del co-finanziamento derivante dal Fondo Complementare, dunque, comunque motivato, sarebbe in contraddizione con quanto stabilito dalla norma in merito ai progetti PNRR e metterebbe a rischio il conseguimento degli stessi target del PNRR.

13- Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis “Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato”

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: *“La misura degli interessi che maturano successivamente al*

rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.”

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l'applicazione delle misure di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge 231/2002, così da contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.

14- Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis “Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali”

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione della parte del fondo di solidarietà comunale preposta al ristoro di gettiti comunali aboliti per effetto di esenzioni ed agevolazioni decise da leggi nazionali, in quanto quote di fiscalità propria sottratte al controllo diretto dei Comuni in forza di legge, oltre che dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che l'attenuazione proposta, a fronte degli effetti positivi sulla gestione di cassa dei Comuni non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta

ai questionari, in quanto, sul versante dei bilanci di previsione, dove più frequenti sono i ritardi di deliberazione, il decreto RGS-Arconet dell'agosto 2023 ha posto condizioni più stringenti per il percorso di approvazione del bilancio che sembrano aver sortito effetti significativi, mentre la compilazione dei questionari sui fabbisogni standard già in via di forte miglioramento è oggi semplificata con il maggior utilizzo di dati contabili e provenienti da altre rilevazioni ufficiali.

15- Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

Inserire in seguente articolo

Art. X - "Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)"

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa

Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

Motivazione

La sentenza 224/2023 della Corte costituzionale ha considerato illegittimi gli utilizzi delle assegnazioni da fondo di rotazione a favore degli enti in "predissesto" (art. 243-ter TUEL) finalizzati alla copertura di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ai sensi di legge e alla copertura del disavanzo. Tali utilizzi erano invece espressamente previsti dai commi 1 e 2, art. 43, del dl 133/2014, ora giudicati illegittimi.

Le risorse in questione sono state erogate a un numero relativamente ristretto di enti locali (alcune centinaia sono quelli che hanno attivato i cd. "predissesti" dal 2012 ad oggi), che ora devono rideterminare le poste passive da iscrivere a rendiconto, essenzialmente corrispondenti all'ammontare delle risorse ricevute a titolo di fondi rotativi impiegate per debiti fuori bilancio e ripiano del disavanzo, con conseguenti effetti negativi sugli equilibri finanziari. Tali effetti non possono essere determinati a priori, in quanto dipendenti dai diversi utilizzi che ciascun ente locale ha potuto fare dei fondi in questione.

Al fine di dare attuazione alla sentenza CCost 224/2023 e assicurare la necessaria stabilità agli enti coinvolti in complessi percorsi di risanamento finanziario, la norma proposta pospone al rendiconto 2024 l'emersione contabile degli eventuali conseguenti maggiori disavanzi e ne permette il ripiano in un arco di tempo decennale a decorrere dal 2025 (commi 1 e 2). La norma proposta dispone inoltre (commi 3-5) che gli enti interessati producano una nota integrativa al rendiconto 2023 da inviare al Ministero dell'Interno entro il 31 dicembre 2024, così da valutare in modo corretto le eventuali ulteriori esigenze di sostegno finanziario, che potranno essere considerate con appositi provvedimenti.

La sentenza costituisce, peraltro il punto di arrivo di una lunga serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali, intervenuti negli scorsi anni, quando la classificazione tra le abitazioni principali e tra le unità abitative assimilabili alle principali ha comportato l'esenzione dei prelievi immobiliari comunali in base alla legge n. 208 del 2015, con compensazioni determinate in base al gettito all'epoca registrato.

16- Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore

1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:

“Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

Motivazione

La norma proposta, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet dello scorso mese di giugno, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali le somme già accertate per l'effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell'avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l'effettivo completo accertamento dell'importo complessivo dell'opera da realizzare e l'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli enti di piccola e media dimensione.

17- Modifiche alla procedura di approvazione dei modelli per i piani annuali dei flussi di cassa (articolo 6, co 1)

All'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa presso la Conferenza unificata.”

Motivazione

L'articolo 6 del decreto-legge 155 rafforza con i commi 1 e 2 l'obbligatorietà della formulazione di un piano dei flussi di cassa annuale, a presidio del processo di tempestivo pagamento dei crediti commerciali, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di normalizzazione di cui alla relativa riforma abilitante 1.11 inserita nel PNRR. Si tratta di un adempimento importante e gravoso su cui nell'attuale formulazione legislativa non si rintraccia alcuna forma di concertazione con le autonomie territoriali.

La norma proposta colma questa lacuna, che potrebbe determinare un eccesso di potere in un campo di esercizio dell'autonomia organizzativa tutelata dall'ordinamento, richiedendo che i modelli per la formazione del piano dei flussi di cassa che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata a pubblicare siano oggetto di esame e condivisione nell'ambito della Conferenza unificata, per la parte riguardante gli enti territoriali.

18- Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis (Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano

stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce "Fondi di riserva e speciali", indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.

Sono conseguentemente modificati l'importo di cui alla lettera i) dell'articolo 10, comma 1, nonché i totali di cui allo stesso comma e al menzionato Allegato 2.

Motivazione

Il risanamento finanziario dei piccoli Comuni che hanno attraversato la fase del dissesto finanziario è in diversi casi non raggiungibile per effetto di elementi strutturali che hanno radici sia nel contesto socio-territoriale che nelle gestioni finanziarie pregresse e risalenti nel tempo.

La norma proposta contribuisce a trattare una condizione di non risolvibilità, non superabile neanche con le misure straordinarie ulteriori pur prevista dal TUEL (art. 268, co. 2, e art. 268-bis), che riguarda in particolare l'eccessivo onere del debito finanziario pregresso.

Il contributo proposto concorre alla riduzione del disavanzo residuo, anche attraverso l'estinzione anticipata di prestiti e la liquidazione di oneri da morosità maturati nel periodo di dissesto.

19- Deroche a criteri di assunzione in caso di crisi finanziaria

La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di assunzione, anche a tempo indeterminato, riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per il funzionamento dell'ente locale richiedente.

Motivazione

Nei casi di crisi finanziaria è frequente il riscontro della carenza di personale qualificato ed in numero sufficiente per l'espletamento di funzioni fondamentali e di ruoli cd. "infungibili", per i quali non possono operare sostituzioni con personale non specializzato. L'assenza di

tali unità di personale diventa così una concausa del protrarsi della condizione di crisi finanziaria e di incapacità ad assicurare i preordinati percorsi di risanamento.

La norma proposta permette alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), preposta alle autorizzazioni di assunzioni e alla supervisione delle piante organiche degli enti locali in crisi finanziaria conclamata, di derogare agli ordinari criteri di compatibilità economico-finanziaria nella concessione delle autorizzazioni in questione, quando le richieste degli enti riguardino funzioni non eludibili, per le quali è indispensabile l'ingaggio di personale con specifica qualificazione.

20- Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “Limitatamente all’anno 2023” sono sostituite dalle parole “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;
- b) le parole “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 30 novembre di ciascun anno”
- c) le parole “fissato al 15 gennaio 2024” sono modificate nelle parole “fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo”.

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “entro il 18 dicembre 2023”, sono modificate nelle parole “entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024”;
- b) le parole “entro il 29 febbraio 2024”, sono modificate nelle parole “entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo”.

Motivazione

La norma proposta proroga anche per il 2024 il termine per l’inserimento nel portale del Mef delle delibere tributarie dei Comuni.

Si deve ricordare che l’articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011, unitamente, per quanto riguarda l’Imu, l’articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, impongono, ai fini dell’efficacia dei provvedimenti, l’invio di tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi comunali al Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite il «portale del federalismo fiscale», entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, ai fini della successiva pubblicazione degli atti, da parte del MEF entro il successivo 28 ottobre.

Molti enti non hanno rispettato, anche per pochi giorni, il termine di invio al Mef, con gravi conseguenze per i bilanci comunali ed anche per i funzionari responsabili, in quanto l’inefficacia della delibera può comportare danno erariale.

La norma proposta fa salve le delibere approvate nei termini di legge (31 marzo 2024) ed inviate entro il 30 novembre 2024, e consente di salvaguardare sia le esigenze di conoscenza delle misure d’imposta da applicare da parte dei contribuenti prima del pagamento (l’IMU va versata entro il 16 dicembre e le tariffe Tari 2023 possono essere applicate solo a decorrere dal 1° dicembre, in base all’art. 15-bis, dl 34/2019).

21- Modifiche procedurali per la definizione delle indennità agli amministratori locali

All'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 583 le parole «dall'anno 2024» sono sostituite dalle parole «dall'anno 2025»;
- b) al comma 584 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2024 le indennità di funzione riconosciute al singolo comune sono riportate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023, Allegato B alla colonna "Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato)".»;
- c) al comma 587 dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le parole «da adottare entro la fine dell'anno che precede l'esercizio finanziario di riferimento, ».

Motivazione

La revisione normativa mira ad apportare alcune puntuali modifiche all'attuale processo di assegnazione del contributo erariale in materia di indennità agli amministratori locali.

Per cogliere la principale criticità che si rileva nell'attuale dispositivo occorre ricordare che, per soddisfare criteri e parametri ora previsti per la quantificazione del contributo da assegnare al singolo ente, la norma rimanda alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, rilasciata però da Istat solo nell'ultimo trimestre di ciascun anno.

Paradossalmente, ciò comporta che l'attuale processo di definizione delle risorse giunga a compimento solo a fine anno, quando gli enti hanno già erogato almeno 9/10 mensilità ai propri amministratori, avendo come riferimento programmatico solo quanto ricevuto nell'anno precedente.

Questo processo genera, per diversi enti che cambiano classe demografica anche per poche unità di residenti, un ingiustificato "effetto spiazzamento" sul proprio bilancio, che l'emendamento qui proposto intende sanare come di seguito brevemente riportato:

- 1. a partire dal 2025 (punto a) le risorse dovranno essere opportunamente assegnate al singolo ente con apposito decreto da adottare entro la fine dell'anno solare precedente (punto c), sulla base del dato annuo definitivo Istat da ultimo pubblicato;*
- 2. per l'anno 2024 si ritiene opportuno confermare quanto indicato per lo stesso anno nel DM di assegnazione delle risorse 2023 (punto b).*

L'emendamento proposto non comporta alcun onere per la finanza pubblica.